

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO
Provincia di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N.	41
Del	12/04/2007

OGGETTO: Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

L'anno 2007, il giorno 12 del mese di aprile, alle ore 18,30, presso il Palazzo Comunale si è riunita, previa regolare convocazione, la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, per la gestione provvisoria del comune di San Gennaro Vesuviano, nelle persone di:

N.	COMMISSARI	PRES.	ASS.
1	Dott. Francescopaolo Di Menna – Prefetto	X	-
2	Dott. Gaetano Cupello – Viceprefetto Aggiunto	X	-
3	Dott. Luigi Colucci – Dirigente I Fascia	X	-

Partecipa alla seduta, con funzioni di segretario verbalizzante, il dott. Egizio Lombardi, segretario comunale.

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto.



Il segretario comunale, invitato dalla Commissione straordinaria, illustra brevemente l'argomento all'ordine del giorno. Il Presidente della Commissione decide quindi di mettere ai voti, mediante alzata di mano, la proposta agli atti. L'esito della votazione è il seguente:

PRESENTI	03
VOTANTI	03
FAVOREVOLI	03
CONTRARI	0
ASTENUTI	0
RISULTATO	PROPOSTA APPROVATA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione inerente all'oggetto, qui allegata, che di seguito si riporta integralmente:

"IL REPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 statuisce che ".....i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.";

RITENUTO necessario, pertanto, avvalersi di tale possibilità per disciplinare in via generale le entrate, tributarie e non, dell'Ente al fine di garantire il buon andamento ell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare;

VISTO l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della L. 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ATTESO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 19.03.2007 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, per l'anno 2007, al 30 aprile 2007;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 446/97;
- La Legge n. 212/2000;
- La vigente normativa in materia;

GH
L

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) *Approvare l'allegato Regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali composto di n. 31 articoli;*
- 2) *Abrogare il Regolamento delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26 marzo 1999;*
- 3) *Di inviare copia della delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nelle circolari del Ministero delle Finanze n. 101/E del 17 aprile 1998 e n.3/2003/dpf/uff del 16 aprile 2003;*
- 4) *Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000."*

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Dlgs 267/2000, dal responsabile del servizio finanziario;

Visto il verbale della presente seduta;

Visto l'esito della votazione, in ordine anche all'immediata eseguibilità (favorevoli 3, contrari 0, astenuti 0);

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni su esposte e che qui si intendono integralmente riportate, la proposta di deliberazione inerente all'oggetto, qui allegata, a firma del responsabile del servizio finanziario, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, resa ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, immediatamente eseguibile.



COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

Provincia di Napoli

SERVIZIO FINANZA & TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Prot. n. 36/UR del 11.04.2007

OGGETTO: Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 statuisce che ".....i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.";

RITENUTO necessario, pertanto, avvalersi di tale possibilità per disciplinare in via generale le entrate, tributarie e non, dell'Ente al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare;

VISTO l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della L. 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ATTESO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 19.03.2007 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, per l'anno 2007, al 30 aprile 2007;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 446/97;
- La Legge n. 212/2000;
- La vigente normativa in materia;

PROPONE DI DELIBERARE


Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) Approvare l'allegato Regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali composto di n. 31 articoli;
- 2) Abrogare il Regolamento delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26 marzo 1999;
- 3) Di inviare copia della delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nelle circolari del Ministero delle Finanze n. 101/E del 17 aprile 1998 e n.3/2003/dpf/uff del 16 aprile 2003;
- 4) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

San Gennaro Vesuviano, 11.04.2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Antonietta Carrella
Carrella



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.


San Gennaro Vesuviano, 11.04.2007

Il Responsabile del Servizio Finanza & Tributi
Dott.ssa Antonietta Carrella

Carrella



R44



COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERA C.S. N. 41 DEL 12/04/2007

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

INDICE

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto e finalità del regolamento	Pag. 3
Art. 2	Definizione delle entrate	Pag. 3
Art. 3	Regolamenti per tipologia di entrate	Pag. 4
Art. 4	Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe	Pag. 4
Art. 5	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	Pag. 5

TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE


Art. 6	Forme di gestione delle entrate	Pag. 5
Art. 7	Soggetti responsabili delle entrate	Pag. 6
Art. 8	Attività di controllo delle entrate	Pag. 6
Art. 9	Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali	Pag. 7
Art. 10	Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali	Pag. 7
Art. 11	Sanzioni	Pag. 8
Art. 12	Interessi	Pag. 8
Art. 13	Pagamenti e riscossioni di importi di modesta entità per entrate tributarie	Pag. 8
Art. 14	Forme di riscossione volontarie	Pag. 8
Art. 15	Forme di riscossione coattiva	Pag. 9
Art. 16	Dilazione del pagamento di entrate tributarie	Pag. 10
Art. 17	Dilazione del pagamento di entrate non tributarie	Pag. 11
Art. 18	Compensazione relativa ai tributi	Pag. 11

TITOLO III – CONTENZIOSO ED ISTITUTI DEFLATTIVI

Art. 19	Tutela giudiziaria	Pag. 12
Art. 20	Autotutela	Pag. 12
Art. 21	Accertamento con adesione	Pag. 13

TITOLO IV – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 22	Principi generali	Pag. 13
Art. 23	Statuto del contribuente	Pag. 13
Art. 24	Chiarezza delle norme regolamentari	Pag. 14
Art. 25	Certezza delle norme	Pag. 14
Art. 26	Chiarezza e motivazione degli atti	Pag. 14
Art. 27	Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari	Pag. 15
Art. 28	Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali	Pag. 15
Art. 29	Rapporti con le Associazioni, CAAF e Ordini professionali	Pag. 15
Art. 30	Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi	Pag. 15
Art. 31	Disposizioni finali e di rinvio	Pag. 16



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1.1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 27.07.2000, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.

1.2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

1.3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare.

Art. 2

Definizione delle entrate

2.1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2.2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

4
R

Art. 3
Regolamenti per tipologia di entrate

3.1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.

3.2. Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

3.3. I regolamenti per la disciplina di ciascun tipo di entrata debbono essere informati ai criteri generali stabiliti nel presente atto.


Art. 4
Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

4.1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

4.2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve, altresì, essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

4.3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

4.4. In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located below the text of article 4.4.

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

5.1. I criteri per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Le agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

5.2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6

Forme di gestione delle entrate

6.1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo una delle forme previste dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

6.2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

6.3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma debbono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi.

Debbono, altresì, essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

6.4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate

7.1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'Ente i Responsabili dei Servizi ai quali sono affidate le risorse in entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dagli stessi.

7.2. Il Responsabile del Servizio cura le operazioni utili, in fatto ed in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo immediatamente al Servizio Finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata.

7.3. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al Responsabile del Servizio al quale sono affidate le risorse di entrata.

7.4. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate tributarie sono attribuite al soggetto affidatario del servizio che acquista la qualifica di responsabile dell'entrata. Il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 8


Attività di controllo delle entrate

8.1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

8.2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti e questionari.

8.3. La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

8.4. L'ente può affidare a terzi, nel rispetto della normativa vigente in materia, con convenzione, ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.



Art. 9

Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali

9.1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.

Presso l'ufficio competente potrà, altresì, essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

9.2. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà essere formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

9.3. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

Art. 10


Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

10.1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Al contribuente deve essere notificato apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi stabiliti dalle specifiche previsioni di legge in materia.

10.2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 8 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

10.3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

10.4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.



Art. 11

Sanzioni

11.1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono quelle previste dai D. Lgs. 471 – 472 – 473 del 23.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni.

11.2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

11.3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 7.

11.4. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

Art. 12

Interessi

12.1. La misura annua degli interessi sui tributi dovuti dal contribuente è pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale sia per le somme a debito che per quelle a credito.

12.2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

12.3. Gli interessi, nella stessa misura, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 13

Pagamenti e riscossioni di importi di modesta entità per entrate tributarie


13.1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere al contribuente siano inferiori ad € 12,00 per anno.

13.2. Gli incassi a titolo ordinario non vanno effettuati qualora le somme siano inferiori ad € 12,00 per anno, mentre quelli a titolo di violazione non vanno richiesti qualora le somme siano inferiori ad € 16,53 per anno, comprensivi e/o costituiti da sanzioni amministrative e/o interessi.

Art. 14

Forme di riscossione volontaria

14.1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata direttamente dall'Ente o in alternativa tramite concessionario del servizio della riscossione o nelle altre forme previste dalla legge.



14.2. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o da altri regolamenti comunali, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a. Versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b. Versamento sui conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero sul conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;
- c. Disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale.

14.3. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesima.

Art. 15


Forme di riscossione coattiva

15.1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910, n. 639 o con le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni.

15.2. I ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate debbono essere vistati per l'esecutività dal responsabile della specifica entrata.

15.3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

15.4. È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602, del D.Lgs. 26.02.1999, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.



15.5. È stabilito in € 10,33 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.

Art. 16

Dilazione del pagamento di entrate tributarie

16.1. Il funzionario responsabile dei tributi, su richiesta scritta del contribuente, può concedere, nell'ipotesi di obiettiva difficoltà dello stesso, documentata con la presentazione di copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e da un'autodichiarazione attestante che la situazione all'atto della richiesta non è sostanzialmente mutata rispetto a tale dichiarazione, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprensive del tributo, delle sanzioni amministrative ed interessi secondo le indicazioni specificate nei due prospetti allegati e, comunque, per un numero di rate mensili non superiori a 21.

16.2. Il riconoscimento del beneficio della rateizzazione è subordinato anche alla prestazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria per importi superiori ad € 2.000,00 (euro duemila/00).

16.3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

16.4. In caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di due rate:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico non può più essere rateizzato.

16.5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

16.6. Sulle somme di natura tributaria il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21, comma 1, del DPR 602/73 e successive modifiche e integrazioni.

16.7. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza il contribuente è soggetto all'applicazione a cura del concessionario degli interessi di mora.

16.8. L'importo delle singole rate è arrotondato per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di euro più vicina.

C. A. H.

16.9. I provvedimenti di rateazione devono essere disposti in tre copie una per l'ufficio, una per il contribuente e una per il concessionario della riscossione.

Art. 17

Dilazione del pagamento di entrate non tributarie

17.1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, previa domanda del debitore, dilazione dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a. inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni;
- b. durata massima di ventuno mesi;
- c. decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- d. applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.

17.2. Nel caso di domanda successiva all'inizio della procedura di riscossione coattiva, le dilazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore ad € 2.000,00 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

17.3. È, in ogni caso, esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

17.4. Competente alla concessione delle dilazioni di pagamento è il Funzionario responsabile della singola entrata che vi provvede con apposito atto.

Art. 18

Compensazione relativa ai tributi

18.1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi, riconosciute con provvedimento dell'ufficio tributi.

18.2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare all'ufficio competente, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;

C. H

- ammontare del tributo dovuto al lordo della compensazione;
- esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta, debitamente accertate dal Servizio tributi;
- attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

18.3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

18.4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruoli.

TITOLO III – CONTENZIOSO ED ISTITUTI DEFLATTIVI

Art. 19

Tutela giudiziaria

19.1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie ai sensi del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta comunale, nomina l'Avvocato, responsabile dell'Ufficio Legale e/o il Responsabile dell'Ufficio tributi o il Concessionario ex art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio.


19.2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune deve farsi assistere dall'Avvocato, responsabile dell'ufficio legale.

19.3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Art. 20

Autotutela

20.1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza il Consiglio comunale adotta il regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia alla imposizione od alla riscossione, in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dall'entrata ovvero alla sua difesa in sede contenziosa.



Art. 21

Accertamento con adesione

21.1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, l'Ente, in base ai principi enunciati dal decreto legislativo 19.06.1997 n. 218 nonché sui principi desumibili dall'art. 3, comma 133, della Legge 23.12.1996, n. 662, la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della legge 27.12.1997, n. 449, può adottare il regolamento recante le disposizioni in materia di accertamento con adesione.

TITOLO III – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 22

Principi generali


22.1. Le norme del presente titolo sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi, nel rispetto dei principi generali di equità, efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art. 23

Statuto del contribuente

23.1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo, le norme del presente titolo disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, assume per dare attuazione in principale modo ai seguenti diritti del contribuente:

- a) chiarezza e certezza delle norme afferenti agli obblighi tributari;
- b) pubblicità e informazione in ordine ai provvedimenti comunali;
- c) semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- d) rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Three handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located below the list of rights.

Art. 24

Chiarezza delle norme regolamentari

24.1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.

24.2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono essere introdotte riproducendo il testo integrale della disposizione risultante dopo la modifica.

24.3. Qualora sopravvenute disposizioni di legge rendano inapplicabile una qualsiasi disposizione del presente titolo, ovvero parte di essa, il Comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

Art. 25

Certezza delle norme

25.1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di due mesi dalla loro entrata in vigore.

25.2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario del contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina che verrà dettata con apposito regolamento.


Articolo 26

Chiarezza e motivazione degli atti

26.1. Gli atti destinati ai contribuenti sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'emanazione dell'atto. Se nella motivazione si fa riferimento ad altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

26.2. Gli atti devono tassativamente indicare:

- a) L'Ufficio procedente ed il nominativo del responsabile del procedimento;
- b) L'organo competente alla revisione dell'atto, anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) Le modalità, i termini e l'organo a cui proporre ricorso, nel caso di atti impugnabili.



Art. 27

Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari

27.1. I regolamenti dei singoli tributi devono tenere conto delle esigenze di semplificazione dei contribuenti e non possono porre a carico di questi adempimenti ulteriori, non previsti dalle disposizioni di legge.

Art. 28

Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali

28.1. Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato dal Comune negli orari di apertura al pubblico.

28.2. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati.

Presso gli sportelli dell'Ufficio Tributi è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali.

28.3. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

28.4. Le deliberazioni adottate dagli organi comunali e le determinazioni del Dirigente dell'Ufficio in materia tributaria, di interesse generale, sono affisse per un periodo congruo nell'apposito Albo Pretorio. Detta pubblicazione ha mera finalità informativa.

Art. 29

Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali

29.1. Il Comune trasmette alle Associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai Centri di assistenza fiscale e agli Ordini professionali, che ne facciano richiesta, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate.

Art. 30

Comunicazioni di atti ed informative all'Ufficio Tributi

30.1. Nell'ambito delle esigenze di semplificazione dei rapporti con i contribuenti, è fatto divieto al Comune di richiedere agli interessati atti o documenti dei quali è già in possesso. In tale ottica, sono adottate le disposizioni che seguono al fine di facilitare lo

G. R.

scambio di informazioni all'interno dell'Ente.

30.2. L'ufficio tributi riceve dagli uffici competenti dell'Amministrazione comunale, come individuati nell'ambito dei regolamenti e delle disposizioni di servizio, copia degli atti di seguito indicati, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui gli stessi sono divenuti esecutivi o comunque efficaci:

- le deliberazioni di approvazione o modificazione degli strumenti urbanistici comunali, che comportino variazioni della natura giuridica degli immobili interessati rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi comunali;
- i mutamenti della destinazione d'uso di aree agricole o edificabili, l'apposizione di vincoli di inedificabilità, i titoli costitutivi di diritti di proprietà e di superficie in favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- i provvedimenti autorizzativi ad attività edilizia, le certificazioni di agibilità e/o abitabilità e le dichiarazioni di inagibilità e/o inabitabilità degli immobili, a qualunque uso destinati;
- i piani parcellari di espropriazione per pubblico interesse;
- i provvedimenti di polizia amministrativa e del commercio rilevanti ai fini tributari;
- i provvedimenti autorizzativi all'installazione di forme pubblicitarie;
- gli atti amministrativi di revoca o annullamento degli atti indicati nei punti precedenti, emessi dai medesimi uffici, nonché gli atti giurisdizionali o di amministrazioni sovraordinate che incidano sulla validità ed efficacia degli atti medesimi, se depositati presso gli uffici;
- ogni ulteriore atto amministrativo e/o contrattuale, comunque denominato, avente rilevanza per le entrate tributarie del Comune.

30.3. Ove non diversamente specificato dai regolamenti interni, è tenuto alla trasmissione degli atti di cui al precedente comma il responsabile del procedimento individuato ai sensi del titolo I della legge n. 241/1990.

30.4. L'ufficio tributi può richiedere agli uffici comunali competenti, come sopra individuati, atti, notizie e chiarimenti su procedimenti pendenti o definitivi, aventi rilevanza per l'applicazione dei tributi comunali. L'ufficio interessato è tenuto a comunicare quanto richiesto nel termine indicato dall'ufficio richiedente per la conclusione del procedimento tributario.

Art. 31

Disposizioni finali e di rinvio

31.1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

31.2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.





COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

(PROVINCIA DI NAPOLI)

Prospetto n. 1

Fax 081/8286923 - Email : sangennarovesuviano@virgilio.it

Prospetto allegato al Regolamento per la disciplina delle entrate comunali - approvato con Delibera C.S. n. 41/2007- ai fini della dilazione del pagamento di entrate tributarie dei contribuenti nei confronti del Comune di San Gennaro Ves.

Giusta quanto previsto dall'art. 16 del citato regolamento su ciascuna rata mensile il contribuente è tenuto al pagamento degli interessi nella seguente misura:

- per le rate relative a Debiti Tributarî il Tasso di Interesse è quello previsto dall'art. 21 D.P.R. 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni;

Si chiarisce, inoltre, che alla richiesta di rateizzazione per importi superiori ad € 2.000,00 al contribuente, dopo l'istruttoria, verrà richiesta idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.

a) 1^ Ipotesi di Rateizzazione -

SUB	REDDITO ANNUO POSSEDUTO	IMPORTO DA CORRISPONDERE ALL'ENTE	RATEIZZAZIONE (COME DA RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE)	NOTE
1	da € 0,00 ad € 5.000,00	da € 0,00 ad € 2.000,00	da MESI 0 ad MESI 9	

a) 1^ Ipotesi di Rateizzazione -

SUB	REDDITO ANNUO POSSEDUTO	IMPORTO DA CORRISPONDERE ALL'ENTE	RATEIZZAZIONE (COME DA RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE)	NOTE
2	da € 5.000,01 ad € 15.000,00	da € 0,00 ad € 2.000,00	da MESI 0 ad MESI 6	

a) 1^ Ipotesi di Rateizzazione -

SUB	REDDITO ANNUO POSSEDUTO	IMPORTO DA CORRISPONDERE ALL'ENTE	RATEIZZAZIONE (COME DA RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE)	NOTE
3	superiore ad € 15.000,00	da € 0,00 ad € 2.000,00	da MESI 0 ad MESI 3	

b) 2^ Ipotesi di Rateizzazione -

SUB	REDDITO ANNUO POSSEDUTO	IMPORTO DA CORRISPONDERE ALL'ENTE	RATEIZZAZIONE (COME DA RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE)	NOTE
1	da € 0,00 ad € 5.000,00	da € 2.000,01 ad € 5.000,00	da MESI 0 ad MESI 15	

b) 2^ Ipotesi di Rateizzazione -

SUB	REDDITO ANNUO POSSEDUTO	IMPORTO DA CORRISPONDERE ALL'ENTE	RATEIZZAZIONE (COME DA RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE)	NOTE
2	da € 5.000,01 ad € 15.000,00	da € 2.000,01 ad € 5.000,00	da MESI 0 ad MESI 10	

b) 2^ Ipotesi di Rateizzazione -

SUB	REDDITO ANNUO POSSEDUTO	IMPORTO DA CORRISPONDERE ALL'ENTE	RATEIZZAZIONE (COME DA RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE)	NOTE
3	superiore ad € 15.000,00	da € 2.000,01 ad € 5.000,00	da MESI 0 ad MESI 05	

Letto, confermato e sottoscritto,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.to Dott. Francesco Paolo Di Menna

F.to Dott. Gaetano Cupello

F.to Dott. Luigi Colucci

Il segretario comunale
f.to dott. Egizio Lombardi

Certificato di pubblicazione
(art.124, comma 1, d.lgs. 18.8.2000, n.267)

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune, per restarvi per 15 giorni consecutivi, a partire dal 13 APR 2007

San Gennaro Vesuviano, 13 APR. 2007

Il responsabile dell'albo pretorio
f.to

Si attesta

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____,

siccome dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4, d.lgs. 18.8.2000, n.267;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex art.134, comma 3, d.lgs. 18.8.2000, n.267;

San Gennaro Vesuviano, 13 APR. 2007

Il segretario comunale
f.to dott. Egizio Lombardi

Si attesta
che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13 APR. 2007

San Gennaro Vesuviano, 13 APR. 2007

Il responsabile dell'albo pretorio
f.to

Si attesta
che la presente copia è conforme all'originale

San Gennaro Vesuviano, 13 APR. 2007

Il segretario comunale
dott. Egizio Lombardi

Per l'esecuzione, copia del presente provvedimento viene rimesso all'ufficio

in data _____

Copia del presente provvedimento è stata ricevuta dal sottoscritto responsabile con onere della procedura attuativa,

in data 13 APR. 2007 Il responsabile